

"Associazione Scuola di Musica Schumann APS"

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Per iniziativa di alcuni musicisti e cultori della musica si costituisce - ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche - una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione "Associazione Scuola di Musica Schumann APS", da ora in avanti indicata con il termine "associazione".

L'associazione ha sede legale in Figline Valdarno (FI) presso il Teatro Comunale Garibaldi, Piazza Serristori, ed ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare quelle relative alla promozione e diffusione della cultura musicale, soprattutto attraverso l'educazione alla pratica della musica stessa.

L'associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi l'attività di interesse generale di cui alla lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo settore, vale a dire "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per:

- organizzare corsi per l'insegnamento della musica strumentale e vocale: i corsi sono rivolti a tutti, senza limite di età;
- individuare gli allievi particolarmente dotati ed avviarli allo studio in scuole riconosciute (conservatori o istituti paragonati);
- promuovere la cultura musicale anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che vogliono perseguirne e sostenerne le finalità

"Associazione Scuola di Musica Schumann APS"

della stessa, descritte all'articolo 2 del presente statuto.

Gli associati si distinguono in: Fondatori, Effettivi ed Onorari.

Sono Fondatori i partecipanti all'Assemblea del 03/09/1997.

Gli associati Onorari, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, non sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Sono associati Effettivi tutti gli altri.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, attraverso richiesta scritta e motivata ala Consiglio di Amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per mancato rinnovo annuale tramite pagamento della quota associativa, morte, morosità dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, recesso o esclusione per indegnità sancita dall'Assemblea, sentito il parere del Presidente.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

“Associazione Scuola di Musica Schumann APS”

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;

Sono organi ausiliari dell'Associazione, che collaborano con il Consiglio di Amministrazione:

- a) la Commissione Didattica;
- b) il Collegio dei Docenti.

Il funzionamento di questi organi è disciplinato dal Regolamento Interno.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche tramite posta elettronica e sistemi telematici in genere.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate. L'Assemblea può essere richiesta per iscritto e con adeguata motivazione da almeno 1/5 degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva il Regolamento interno;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

"Associazione Scuola di Musica Schumann APS"

L'Assemblea si può svolgere anche in forma di "video conferenza" o con mezzi telematici affini, purché sia possibile verificare l'identità degli Associati partecipanti e votanti, così come previsto dall'art 24, comma 4 del "Codice Terzo Settore".

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza di questo Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare, al suo interno, il Presidente e il Segretario;
- nominare il Direttore e ne stabilisce il compenso qualora non fosse "volontario";
- stabilire le quote associative;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio preventivo;
- deliberare l'ammissione degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 9 membri eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. Almeno 3 degli eletti devono far parte della Commissione Didattica.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente dell'associazione (che lo presiede) ogni volta che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza semplice di votanti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

“Associazione Scuola di Musica Schumann APS”

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione. In caso di impedimento può delegare, per scritto, i propri compiti ad uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 (Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti, provvede direttamente o tramite collaboratori alle iscrizioni, alle riscossioni, ai pagamenti ed a tutti gli altri compiti che gli vengono affidati dal Presidente.

Cura personalmente la stesura e la raccolta dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati, nonché la tenuta dei registri contabili fungendo da economo.

ART. 11 (Direttore)

Il Direttore ha il compito di organizzare, sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, le attività dell'associazione, ed in particolare l'attività didattica della Scuola, assistito e confortato dal parere della Commissione Didattica.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, fra le persone che posseggano i seguenti requisiti;

- a) essere diplomato presso un Conservatorio Statale o un Istituto Pareggiato;
- b) aver svolto esperienze qualificate di organizzazione culturale;
- c) dare sufficienti garanzie professionali per la gestione dell'attività didattica.

Il Direttore partecipa, su invito del Presidente e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

"Associazione Scuola di Musica Schumann APS"

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale.
L'esercizio sociale va dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro i termini previsti per il suo deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

“Associazione Scuola di Musica Schumann APS”

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Figline e Incisa Valdarno 22/03/2021

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT MONTEVARCHI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 299
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 15/03/2021 REGISTRATO IL 25/03/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000299

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
 ID. TELEMATICO: T2T21L000299000YG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 94066800486

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

3 299 25/03/2021

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TZT21L000299000YG
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZT